



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20055 – Vimodrone
Telefono 02250771 – Fax 022500316
Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it
Codice identificativo univoco fatturazione: 0DGEJ9
Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

ORDINANZA N. 32 DEL 11/04/2025

COPIA

Ufficio: ECOLOGIA

OGGETTO:	MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE E LA PROLIFERAZIONE DELLA PIANTA "AMBROSIA".
-----------------	---

IL SINDACO

Premesso che:

- L'Ambrosia è una pianta invasiva altamente allergizzante, causa di una situazione di rischio medio-alto per lo sviluppo di allergie e presente in modo particolare nell'area a nord-ovest di Milano (come confermato dall'articolo del 2017 "Ambrosia pollen source inventory for Italy: a multi-purpose tool to assess the impact of the ragweed leaf beetle (*Ophraella communa* LeSage) on populations of its host plant");
- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline e cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni inculti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semi abbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia.

Verificato che la pianta Ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*) è presente nel territorio di competenza del Comune di Vimodrone.

Preso atto che questa situazione richiede l'adozione di una serie di misure di prevenzione primaria.

Rilevato che l'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta pertanto la manutenzione delle aree verdi - ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate -

può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile l'insorgenza, nei soggetti sensibili, di sintomatologie allergiche;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Visti:

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, che qui si ritiene integralmente richiamata, recante "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata", prot. n. 22832 del 01/04/1999, decreto n. 25522 del 29/03/1999;
- la nota n. 92974 di Registro Ufficiale datata 23 maggio 2023 (P.G. n. 32621 del 23/05/2023), con la quale ATS Milano Città Metropolitana invita le Amministrazioni comunali a porre in atto tutti i provvedimenti di competenza per contribuire in modo efficace alla realizzazione delle azioni di prevenzione della pollinosi da Ambrosia;
- le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità;
- il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;
- l'art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 117 del D.Lgs. 31.3.98, n. 112;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003;

ORDINA

- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
 - Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
 - Agli Amministratori di condominio;
 - Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie
 - Al Responsabile dell'A.N.A.S. - Compartimento Regionale per la viabilità;
 - AL Responsabile Settore Strade della Provincia di Milano;
1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle

- aree di loro pertinenza;
2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nelle “Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia” (Allegato 1) e nell’Allegato tecnico 2021 alla nota della Direzione Generale Welfare – Prevenzione della Regione Lombardia e in particolare di eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni ecc) e di curare i propri terreni provvedendo all’eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc, che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di ambrosia artemisiifolia (Allegato 2);
 3. di effettuare gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e **assolutamente prima dell’emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un’altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
 - **I° sfalcio** ultima settimana di luglio
 - **II° sfalcio** tra la fine della seconda decade e l’inizio della terza decade di agosto.
 - Di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell’Ambrosia indicati indicati nell’allegato alla nota dell’A.T.S Milano – Città Metropolitana ns. prot. n. 34879/2024 del 07-06-2024.
 4. di concedere, per il solo ambito agricolo, **l’esecuzione di un solo intervento** da effettuarsi nella **prima metà di agosto**, basandosi su un’attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all’inizio di settembre;

INVITA

La cittadinanza a:

1. **eseguire** una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente **negli spazi aperti** (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
2. **curarei** propri terreni provvedendo all’eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ect., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia artemisifolia.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza tramite la pubblicazione sui siti Web istituzionali del Comune ed affissione all’Albo Pretorio, diretta a:

- tutta la cittadinanza, in particolare: ai conduttori di orti, agli amministratori di condomini, ai proprietari
o conduttori di edifici e a tutte le aziende agricole, zootecniche.

La trasmissione della presente ordinanza, perché ne curino l’osservanza:

- all’Ufficio Ecologia;
- all’Ufficio Patrimonio;
- all’Ufficio Servizi Sociali;
- all’Ufficio Parchi e Verde pubblico;
- al Comando di Polizia Locale;
- alla ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento d’Igiene e Prevenzione Sanitaria all’indirizzo pec: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

AVVERTE

La cittadinanza che:

1. ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 267/2000, modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, chiunque violi le presenti disposizioni - non effettuando i tagli previsti e/ o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia - sarà punibile con una sanzione amministrativa:
 - da € 50 a € 200 per un’area fino a 2000 m²
 - da € 200 a € 500 per un’area oltre i 2000 m²
2. qualora i proprietari, successivamente all’erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d’ufficio ad effettuare l’intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
3. gli Ufficiali della Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all’ordinanza;
4. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell’atto.

Sindaco
f.to VENERONI DARIO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005